

Codice A1811A

D.D. 7 marzo 2019, n. 720

Art. 25 della Legge n. 210 del 17/05/1985. Linea ferroviaria storica Bussoleno - Avigliana, accertamento della conformita' urbanistica relativa al progetto inerente i lavori di realizzazione di un fabbricato (cod. PPM) in Comune di Chiusa di San Michele (TO).

Premesso che:

in data 3/12/2018 con nota prot. n. RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2018\0000328, acquisita agli atti in data 4/12/2018 con prot. n. 56231/A18, è pervenuta al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture l'istanza di RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana, intesa ad ottenere la verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Chiusa di San Michele (TO) del progetto inerente i lavori di realizzazione di un fabbricato (cod. PPM). Nella stessa nota RFI dichiara che detti lavori si svolgeranno interamente su aree di proprietà ferroviaria site nel territorio del comune stesso, censite al catasto al foglio n. 2, mappali n. 303 e n. 304.

Le opere si inseriscono nell'ambito delle opere civili relative all'adeguamento della linea ferroviaria storica Bussoleno – Avigliana e consistono nella realizzazione di un fabbricato (cod. PPM) di un piano fuori terra di altezza pari a m. 4,83, di larghezza pari a m. 7,60 e di lunghezza pari a m. 33,9.

Vista la nota prot. n. 59003/A18 del 17/12/2018 con la quale, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 14/2014, è stata data comunicazione al richiedente dell'avvenuto avvio del procedimento.

Vista la nota prot. n. 60089/A18 del 20/12/2018 con la quale, ai fini del rilascio del certificato di conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni delle norme del P.R.G.C. vigente, è stata inoltrata al Comune di Chiusa di San Michele (TO) la documentazione progettuale ricevuta.

In data 4/2/2019, la Responsabile Area Tecnica del Comune di Chiusa di San Michele (TO), con nota prot. n. 520/2019, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 5488/A18, ha dichiarato che il fabbricato ricade all'interno del foglio n. 2 mappale n. 303, identificato nel P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. n. 63-6415 in data 27/5/1991, come "Area ferroviaria", segnalando tuttavia la non conformità in relazione alla distanza minima di 10m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968). E' stato rilevato altresì, nella medesima nota, che il basamento dell'antenna GSM-R presente nella documentazione progettuale allegata all'istanza è previsto all'interno del medesimo foglio n. 2 , mappale n. 304, identificato nel P.R.G.C. suddetto come "Area Agricola di tipo E1 (art. 7.9 delle N.T.A.)" e pertanto non conforme agli strumenti urbanistici attualmente vigenti.

Per le suddette aree inoltre è stata identificata una classe di pericolosità III b 2 β , pertanto il Comune, preventivamente all'espressione del proprio parere di competenza, ha richiesto la verifica circa la fattibilità tecnica e geologica delle opere previste nel progetto, ottenuta con esito favorevole in data 23/1/2019 da geologo abilitato.

Considerato che,

il Comune di Chiusa di San Michele ha rilevato la fattibilità tecnica e geologica dell'intervento (nota prot. n. 361 del 23/1/2019 allegata a nota prot. n. 520/2019 del 4/2/2019);

con riferimento al rispetto della distanza minima di 10m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968), anche a seguito di contatti con il Proponente, si ritiene che possano essere apportate modifiche progettuali al fabbricato da costruirsi che consentano il rispetto di quanto previsto dal medesimo D.M. 1444/1968;

effettuate le opportune verifiche è stato riscontrato che l'antenna GSM-R, pur essendo riportata sulle planimetrie di progetto, non rientra tra le richieste inerenti il presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L. n. 241/90;

vista la L.R. n. 14/2014;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

visto l'art. 25 della L. n. 210 del 17 maggio 1985;

visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

visto il D.M. n. 1444/1968;

vista la nota di R.F.I. prot. n. RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2018\0000328 del 3/12/2018;

viste le note di questo Settore prot. n. 58003/A18 e prot. n. 60089/A18 del 17/12/2018;

vista la nota del Comune Chiusa di San Michele (TO) prot. n. 520/2019 del 4/2/2019;

IL DIRIGENTE

determina

che, effettuata la verifica di cui all'art. 25 della Legge n. 210 del 17.05.1985, il progetto definitivo, presentato da RFI S.p.A., inerente i lavori di realizzazione di un fabbricato (cod. PPM), per le considerazioni in premessa illustrate, è conforme alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e del piano urbanistico vigente nel Comune di Chiusa di San Michele (TO) approvato con D.G.R. n. 63-6415 in data 27/5/1991 ed alle relative Norme di Attuazione a condizione che nella stesura del progetto esecutivo e nella realizzazione dei lavori sia rispettata la distanza minima di 10m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968).

La presente verifica non comprende il basamento dell'antenna GSM-R riportato sulle planimetrie presentate a supporto dell'istanza.

La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della Legge n. 210 del 17/5/1985 e non comprende eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o atti concessori richiesti per le opere in progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Eriberto Naddeo

LD